



UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

Ufficio Organi Collegiali

Consiglio di amministrazione del 23 ottobre 2020

Classificazione: II/7

Struttura proponente: Divisione tecnica

Soggetto richiedente: Divisione tecnica

N. ordine del giorno: 3.03

Argomento: programmazione, piani operativi, valutazione e controllo

Oggetto: piano triennale dei lavori per gli anni 2021 - 2023

Allegati:

1. -Programmazione Triennale dei lavori 2021-2023 ed Elenco annuale 2021

Il Presidente, verificata la sussistenza dei requisiti per la validità dell'adunanza previsti dall'articolo 4 del *Regolamento generale di Ateneo*, invita il Consiglio a deliberare.

Il Consiglio di Amministrazione nella seguente composizione:

	F	C	Ast	Ag	Ass		F	C	Ast	Ag	Ass
Prof. Francesco FRATI	x					Dott.ssa Rosanna ZARI	x				
Prof. Costanza CONSOLANDI	x					Prof. Giuliano VOLPE				x	
Prof. Paola PALMITESTA	x					Dott. Vittorio INNOCENTI				x	
Prof. Aggr. Roberto TOFANINI	x					Sig. Antonio Federico BARBANO	x				
Prof. Alessandro ROSSI	x					Sig. Giuseppe CELETTI					x
Dott. Lorenzo COSTA	x										

(Legenda: F = favorevole, C = contrario, Ast = astenuto, Ag = assente giustificato, Ass = assente)

Visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Siena, con particolare riferimento all'art. 5, co. 1 che prevede che "l'Università assume, per l'esercizio delle proprie funzioni, il metodo operativo della programmazione strategica e della verifica e valutazione dei risultati [...]";

vista la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione "Aggiornamento al piano nazionale anticorruzione", con riferimento alla parte speciale "approfondimento 1 – area di rischio contratti pubblici" in cui si riconosce l'importanza strategica della fase di programmazione delle acquisizioni di servizi e forniture;

visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici", con particolare riferimento all'art. 21 in cui si prevede che "Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario superiore a € 40.000,00 e il programma triennale dei lavori pubblici di importo stimato pari o superiore a € 100.000,00, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio";



UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

Ufficio Organi Collegiali

considerato che il comma 8 del medesimo art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sopra richiamato, prevede che con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere del CIPE e d'intesa con la conferenza unificata, vengano definite le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali e gli schemi tipi con le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza con gli standard degli obiettivi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;

visto il Decreto Interministeriale 16 gennaio 2018, n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze con cui è stato adottato il "Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali";

visto l'art. 6, co. 13 del Decreto MIT 16 gennaio 2018, n. 14 prevede che ogni amministrazione individui nell'ambito della propria organizzazione, un'unica struttura e un unico soggetto referente per la redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e di servizi;

vista la Disposizione del Direttore generale n. 787 dell'11 settembre 2018 (prot. 146172-VII/4) "Provvedimenti di nomina – strutture e referenti programma triennale dei lavori pubblici e programma biennale degli acquisti forniture e servizi" che ha individuato ai fini della programmazione di Ateneo relativa alle forniture e ai servizi quale referente unico il Dr. Fabio Semplici e quale struttura di riferimento la Divisione appalti, convenzioni e patrimonio;

visto il vigente Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, che, all'art. 25 stabilisce che siano gli organi collegiali dei centri autonomi di gestione ad approvare, per quanto di loro competenza, il programma annuale dell'attività contrattuale;

ritenuto di dover coordinare tutti i programmi delle attività contrattuali dei vari centri autonomi di gestione presenti nell'Università di Siena al fine di addivenire a un'unica programmazione di Ateneo, la quale deve necessariamente tenere conto di quanto programmato a livello di Dipartimento e di Centri Servizi di Ateneo;

considerato che, al fine dichiarato al punto precedente, nell'ambito del corso di formazione interno "Gli affidamenti di beni e servizi sotto soglia" sono state definite comuni linee di azione tra tutti i 19 funzionari dell'Ateneo che assumono, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, le funzioni di Responsabile unico di procedimenti di acquisizione di forniture e di servizi;

verificati gli atti programmatori dei Dipartimenti e dei Centri Servizi di Ateneo pervenuti, come pertanto richiesto, entro il 4 ottobre 2020;

visti i contratti in essere e verificate le relative scadenze;

rilevato che la presente delibera attiene a una programmazione delle acquisizioni di beni e servizi "di massima", e che, pertanto, non è vincolante rispetto agli importi, alle durate e alle procedure di acquisto indicate, che saranno via via definiti, attraverso specifici strumenti di attuazione, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e al Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

considerato che, per eventuali acquisizioni non programmate e urgenti, si procederà secondo le disposizioni previste dal vigente "Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università degli Studi di Siena, con particolare riferimento all'art. 26 "Contratti passivi: autorizzazione e determinazione a contrarre";

considerato che, per quanto attiene alle modalità di espletamento delle procedure finalizzate all'individuazione dell'Operatore economico affidatario dei contratti di servizi e forniture:

la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (c.d. "legge stabilità 2013"), con particolare riferimento all'art. 1, co. 150, prescrive l'obbligo delle Università statali di ricorrere alle convenzioni quadro CONSIP per i propri approvvigionamenti;



UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

Ufficio Organi Collegiali

la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (c.d. “legge finanziaria 2007”), così come modificata dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (c.d. “legge stabilità 2013”), con particolare riferimento all’art. 1, co. 450, impone anche alle Università di ricorrere, per le proprie acquisizioni di valore inferiore alla soglia comunitaria, al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA-CONSIP), fatti salvi gli acquisti relativi alle attività di ricerca, trasferimento tecnologico, terza missione (cfr. art. 4, del decreto legge 29 ottobre 2019, n.126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159) e beni e servizi informatici e di connettività per la ricerca, trasferimento tecnologico, terza missione e didattica (cfr. art. 236, co. 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazione con la legge 17 luglio 2020, n. 77 – c.d. “decreto rilancio Italia”);) considerato che la programmazione comprende altresì il ricorso all’istituto del rinnovo contrattuale ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 solo in presenza delle sotto indicate condizioni:

- che venga accertata la sussistenza del pubblico interesse al proseguimento del rapporto contrattuale;
- che sia verificato il vantaggio economico conseguente al rinnovo contrattuale;
- che la clausola relativa al rinnovo del contratto sia espressamente prevista nel bando/lettera di invito/richiesta di offerta in modo da permettere a tutti i partecipanti alla gara di formulare l’offerta con piena conoscibilità di detta opzione;

rilevato che alla scadenza dei contratti in essere, potrebbero non risultare ancora attive le convenzioni CONSIP a cui l’Università è tenuta ad aderire;

rilevato inoltre che alcune acquisizioni, in special modo destinate a soddisfare le esigenze della ricerca (es.: le acquisizioni di materiale e strumenti di laboratorio - come determinati agenti chimici, specifiche attrezzature, etc. - la cui sostituzione potrebbe alterare gli standard della ricerca e inficiarne i risultati), possono essere effettuate solo da determinati Operatori economici;

visto l’art. 28-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con la legge 17 luglio 2020, n. 77, che prevede per le concessioni relative al vending anche delle università, l’attivazione della procedura di revisione del piano economico-finanziario prevista dall’art. 165, co. 6 del D.Lgs. 50/216, qualora nel corso di esecuzione del contratto sia dimostrato un calo del fatturato superiore al 33%, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

valutata la documentazione prodotta dall’IVS Italia, SPA, Operatore economico attualmente affidatario (cfr. prot. 177388 del 16 ottobre 2020) da cui risulta che per la commessa dell’Università di Siena, il fatturato sia ridotto nell’anno 2020 dell’82,61%;

ritenuto pertanto di prorogare il contratto di concessione relativo al vending, scaduto nell’aprile 2020, di 3 mesi a partire dal 31 gennaio 2021, o, comunque, da eventuale altro termine di dichiarazione di cessazione dell’emergenza sanitaria;

visto l’art. 31, co. 1 del D.Lgs. 50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti individuino nell’atto di adozione o di aggiornamento del programma biennale degli acquisiti di servizi e forniture il responsabile unico del procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione per gli interventi programmati;

vista la determinazione dell’ANAC n. 1007 dell’11 ottobre 2017 con cui l’Autorità ha aggiornato le “Linee guida n. 3 – Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” individuando specificatamente i requisiti professionali per assumere le funzioni di RUP per appalti di servizi, forniture e concessioni di servizi;

vista la relazione tecnica allegata, dalla quale risulta la conformità della presente delibera alle normative vigenti;

delibera



UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

Ufficio Organi Collegiali

1. di approvare la programmazione dei lavori richiamati, relativa agli anni 2021-2023, riportata nell'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di dare atto che i lavori riportati nell'allegato 1 sono inseriti nell'ambito della proposta di budget pertinente a ciascun anno di riferimento, facendo salvo che, con le rispettive determinazioni a contrarre, dovrà essere verificata l'effettiva consistenza degli importi previsti;
3. di individuare quale responsabile unico del procedimento il responsabile della Divisione tecnica per i lavori, i servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili e sul verde e le acquisizioni conseguenti agli interventi di restauro e recupero (es. arredi);
4. di demandare al Direttore Generale la nomina dei componenti delle commissioni di aggiudicazione, gli atti di aggiudicazione definitiva e di stipula dei conseguenti contratti, così come previsto dall'art. 48 dello Statuto dell'Università di Siena;
5. di demandare al Responsabile unico del procedimento la facoltà di aggiudicazione definitiva e di stipula del contratto relativo agli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00;
6. di procedere ad accordi quadro per la manutenzione ordinaria per l'arco temporale 2021-2025, secondo l'allegato 2.

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente esecutiva.

Per l'esecuzione
Divisione tecnica